

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PERLINGIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALBERTO MARIA BENEDETTI

Seduta del 24/02/2026

FATTO

Parte ricorrente espone di aver prestato una fideiussione personale a garanzia di un mutuo erogato a una società terza, senza tuttavia aver mai partecipato alla gestione della stessa né aver ricevuto adeguata informativa precontrattuale o successiva. Sottolinea di essersi trovata, negli anni, in una posizione di totale estraneità rispetto alla gestione del credito garantito, pur subendone direttamente le conseguenze – tra cui segnalazioni in banche dati creditizie e rischi patrimoniali. Riferisce che il rapporto garantito è poi stato ceduto a una società veicolo, la quale – secondo quanto riferito – non avrebbe mai fornito la documentazione richiesta ex art. 119 TUB, né dimostrato la validità della cessione ai sensi dell'art. 58 TUB. Sostiene che la fideiussione è nulla perché conforme allo schema ABI già dichiarato anticoncorrenziale dalla giurisprudenza di legittimità; contesta anche che la garanzia sia priva di causa concreta, poiché non avrebbe mai tratto alcun beneficio economico né avrebbe avuto alcuna possibilità di influire sul rapporto principale. Contesta poi la legittimità di segnalazioni pregresse in CRIF e Centrale Rischi, alcune delle quali successivamente rimosse “in via cautelativa”. Nonostante la cancellazione, nelle visure resterebbe attiva una posizione classificata come “garanzia non attivata”, che la ricorrente considera lesiva poiché mantiene in vita un vincolo potenzialmente pregiudizievole. Sostiene inoltre che l'intermediario ha anche violato il preavviso obbligatorio, utilizzando un indirizzo non aggiornato nonostante fosse noto quello effettivo. Domanda pertanto che si dichiari la nullità della fideiussione, l'inefficacia della cessione del credito, il perfezionamento del silenzio-assenso, l'integrale esibizione della documentazione richiesta, la cancellazione delle segnalazioni CR/CRIF, il risarcimento del danno in via equitativa. L'intermediario, regolarmente costituitosi, ricostruisce le vicende della

fideiussione intercorsa con parte ricorrente; riferisce che con una comunicazione datata agosto 2023, inviata sia via e-mail sia al domicilio eletto, la banca informava i coobbligati dell'avvio della messa in mora formale, rivolta sia alla società debitrice principale sia ai garanti. Nella nota veniva intimato di sanare la morosità entro il termine indicato, con l'avvertimento che, in difetto, sarebbe stata applicata la decadenza dal beneficio del termine e la segnalazione a sofferenza dei nominativi presso la Centrale dei Rischi. Nel settembre 2024 l'istituto di credito procedeva, nell'ambito della gestione del proprio portafoglio di crediti deteriorati, alla cessione *pro soluto* di un insieme di posizioni, conformemente all'art. 58 TUB. L'operazione era accompagnata dall'osservanza delle formalità prescritte dalla legge, incluse le pubblicazioni e le informative necessarie a rendere la cessione opponibile ai debitori ceduti. Nel contratto di cessione veniva espressamente previsto che i crediti trasferiti comprendessero tutte le garanzie, reali e personali, nonché i diritti accessori, come stabilito dall'art. 1263 c.c. Pertanto, anche le obbligazioni di garanzia personale risultavano legittimamente trasferite al cessionario. Quanto alla censura sulla cessione del credito, la banca ribadisce che essa è pienamente valida ed efficace ai sensi dell'art. 58 TUB, essendo state rispettate tutte le formalità, compresa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Eventuali contestazioni sulla mancata notifica individuale sono infondate, poiché la legge non richiede alcuna ulteriore comunicazione per l'opponibilità della cessione al debitore o al garante. La banca conferma inoltre che la cessionaria ha rilasciato regolare conferma della presa in carico della posizione. In relazione alla richiesta di accertare la presunta mancata escussione del Fondo di Garanzia e il perfezionamento del "silenzio assenso" ex art. 2, co. 2, L. 241/1990, la banca eccepisce l'inammissibilità della domanda. L'accertamento formale di effetti del procedimento amministrativo riguarda il rapporto tra l'ente gestore del Fondo e la cessionaria, non la relazione contrattuale tra garante e banca cedente, e quindi esula completamente dalla competenza dell'ABF. La banca ribadisce comunque di aver sempre curato diligentemente gli adempimenti necessari, anche con riferimento all'escussione del Fondo. La banca confuta poi la doglianza relativa alla presunta mancata consegna della documentazione ex art. 119 TUB e GDPR, (?) osservando che tutta la documentazione richiesta è sempre stata fornita tempestivamente, come risulta dagli allegati. Quanto alle segnalazioni nei Sistemi di Informazioni Creditizie, l'intermediario sottolinea che il ricorrente aveva già ricevuto regolare preavviso, come documentato. Il provvedimento di cancellazione già effettuato dalla banca riguardava esclusivamente un aggiornamento prudenziale e non rappresenta alcuna ammissione di illegittimità. La segnalazione a sofferenza nella Centrale dei Rischi è stata effettuata nel pieno rispetto delle regole, essendo fondata su una situazione oggettiva e documentata di persistente inadempimento e su diversi eventi pregiudizievoli a carico del debitore. Infine, la banca contesta la domanda di risarcimento del danno, osservando che il ricorrente non ha fornito alcuna prova del danno subito né del nesso causale tra condotta dell'intermediario e pregiudizio lamentato. Richiamando l'art. 2697 c.c. e la consolidata giurisprudenza ABF, l'intermediario sottolinea che il danno non può essere presunto "in re ipsa" e che il ricorrente ha l'onere di dimostrare non solo l'illegittimità della condotta contestata ma anche l'effettivo pregiudizio subito, la sua entità e il rapporto causale. Domanda, conclusivamente, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso non è fondato e non può essere accolto.

In relazione all'asserita nullità della fideiussione

e oggetto di controversia, il Collegio evidenzia che con il provvedimento n. 55/2005, la Banca d'Italia ha disposto che "gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90".

La questione della validità di tali fideiussioni è stata poi oggetto di ben due decisioni del Collegio di Coordinamento (n. 14555/20 e n. 16511/22); quest'ultima, tra l'altro, ha enunciato il seguente principio di diritto: "Con riferimento alle fideiussioni stipulate dopo il 5 maggio 2005, le clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema uniforme predisposto dall'ABI – di cui la Banca d'Italia ha accertato il carattere restrittivo della concorrenza con Provvedimento n. 55/2005 - non possono ex se considerarsi anticoncorrenziali e dunque nulle. Infatti, il Provvedimento sopra indicato non può considerarsi prova privilegiata per le fideiussioni, quale quella oggetto della presente controversia, sottoscritte a distanza di anni dalla data dello stesso".

Ciò precisato, la garanzia in contestazione va qualificata come una fideiussione specifica che l'orientamento condiviso dei Collegi non assimila alla c.d. fideiussione omnibus (v. Collegio di Milano, decisione n. 2374/2025: "(...) Sul punto, si fa presente che l'orientamento di questo Arbitro è nel senso di ritenere non estensibile alle fideiussioni specifiche l'invalidità in esame per contrasto con la normativa anticoncorrenziale, in quanto riferibile alle sole fideiussioni omnibus (v., per tutte, Coll. Milano, n. 4561/2022). Ad ogni modo, si evidenzia per completezza che, anche con riferimento alle fideiussioni omnibus sottoscritte successivamente al procedimento del 2005, l'orientamento del Collegio è quello di ritenere che "la mera produzione del contratto di fideiussione contenente clausole analoghe a quelle dello schema ABI censurato, non consente di ritenere provato né che l'intesa anticoncorrenziale accertata da Banca d'Italia nel 2005 fosse perdurante al momento della stipulazione della fideiussione contestata; e ciò tanto più la stipulazione della fideiussione si allontani nel tempo rispetto all'anno 2005, potendosi viceversa presumere che in prossimità di quell'anno i modelli contrattuali fossero ancora frutto della intesa sanzionata, ma successivamente sempre in misura minore o nulla" (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 16511/2022). Nel caso di specie, il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione che dimostri che, nel momento in cui la garanzia veniva rilasciata, il mercato presentava caratteristiche di restrizione della concorrenza analoghe a quelle accertate dalla Banca d'Italia nel provvedimento citato".

La domanda di parte ricorrente, pertanto, non è fondata e non può essere accolta.

In relazione alla domanda volta a ottenere l'inefficacia della cessione del credito, per violazione dell'art. 58 TUB, è confermato in atti che la notifica della cessione è regolarmente avvenuta secondo le modalità previste dall'art. 58, comma 2 del TUB e, segnatamente mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 12/10/2024 di cui parte resistente ha allegato evidenza; la cessione è stata anche comunicata da parte della cessionaria con nota che la stessa ricorrente conferma di aver ricevuto pur contestando l'assenza di firma digitale (v., sulla questione, Collegio di Roma, decisione n. 4165/2025 "[...] 4. Per quanto attiene alla contestazione relativa alla mancata notifica della cessione del credito dall'originario creditore all'odierno resistente, il ricorrente ne sostiene la sua mancata notifica, con la conseguente mancata prova da parte dell'intermediario della sua legittimazione a ricevere il pagamento. Secondo la tesi del ricorrente, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 30/07/2022 relativo alla cessione non poteva essere considerata prova sufficiente ai fini della notificazione della intervenuta azione cessoria. Nella fattispecie de qua si è pronunciata recentemente la Corte di Cassazione, la quale ha distinto due ipotesi. Nel caso in cui il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti e dunque l'esistenza del credito, non è sufficiente ai fini della notificazione della cessione la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Caso diverso è quello relativo alla contestazione, da parte del debitore, dell'inclusione del rapporto di cui è parte nella cessione dei crediti in blocco. In tale ultima circostanza, secondo i principi espressi dalla Corte di Cassazione, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione costituisce adeguata prova dell'avvenuta cessione: < 2.5 Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello

specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (v. in tal senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023)>>. Tanto premesso, considerata la pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 30/07/2022, la condotta è idonea a provare l'esistenza dell'avvenuta cessione. [...]". Quanto alla domanda volta ad accertare l'assenza di escussione del fondo e il perfezionamento del silenzio-assenso ex art. 2, comma 2 della L 241/1990, con effetti opponibili anche al cessionario, il Collegio osserva che su detta domanda questo Arbitro non è competente a pronunciarsi, esorbitando dalla sua competenza per materia.

Circa le domande volte a disporre l'esibizione integrale della documentazione richiesta ex art. 119 TUB comprensiva del contratto di cessione, atti di escussione e comunicazioni pregresse ed a accertare le violazioni degli obblighi informativi e di privacy (art. 119 TUB, artt. 5, 12 e 15 GDPR, art. 8 CEDU), per mancata risposta alla PEC e ostacolo alla difesa, il Collegio rileva come parte resistente sia in fase di reclamo e sia in fase di controdeduzioni abbia fornito alla ricorrente copia della documentazione afferente al contratto di mutuo e al contratto di fideiussione completo di documento di sintesi.

Quanto alla domanda volta a ottenere la cancellazione da CR/CRIF con inibizione di ogni ulteriore segnalazione da parte del cessionario o di eventuali terzi aventi causa, anche in via cautelativa, il Collegio rileva come parte ricorrente non abbia prodotto in atti alcuna visura che attesti l'iscrizione in un SIC e, dunque, detta domanda non merita di essere accolta.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE